Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 82

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 29 marzo 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA G. VERDI 10, ROMA – TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1961

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 82 DEL 29 MARZO 1962:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto delle deduzioni alle tariffe di reddito dominicale per opere permanenti di difesa, scolo e bonifica e per spese di irrigazione del nuovo catasto terreni per i Comuni di Talmassons e Varmo della provincia di Udine.

(585)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1961, n. **1668**.

Istituzione delle piante organiche del personale salariato del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visto il decreto interministeriale, in data 7 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1960, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 322, con il quale il contingente del personale salariato temporaneo del Ministero della sanità venne determinato in settantacinque unità;

Visto il decreto interministeriale in data 26 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1961, registro n. 2 Sanità, foglio n. 100, con il quale il contingente numerico dei salariati giornalieri è stato determinato, a norma dell'art. 14 della legge 27 maggio 1959, n. 324, in ventuno unità, tutte classificate di 3ª categoria;

Visto il decreto interministeriale in data 1° luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1960, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 360, con il quale il contingente del personale salariato temporaneo dell'Istituto superiore di sanità fu determinato in ventuno unità;

Considerato che trentuno unità dei salariati temporanei e giornalieri del Ministero della sanità, in possesso dei requisiti richiesti, hanno presentato domanda intesa ad ottenere l'inquadramento nelle corrispondenti categorie del personale civile non di ruolo, ai sensi dell'articolo 64 della citata legge n. 90;

Considerato che, per effetto dell'art. 62 della legge 5 marzo 1961, n. 90, occorre determinare la pianta organica degli operai permanenti del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

In applicazione dell'art. 62 della legge 5 marzo 1961, n. 90, le piante organiche degli operai permanenti del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità sono stabilite come alle seguenti tabelle *A* e *B*, a decorrere dal 29 marzo 1961:

TABELLA *A*

MINISTERO DELLA SANITÀ

Coeff. 167 - cat. I	— Operai specializzati .	n.	21
Coeff. 157 - cat. II	— Operai qualificati . .	»	27
Coeff. 151 - cat. III	— Operai comuni . . .	»	17
	Totale nuovi posti in organico . . .	n.	65

TABELLA *B*

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Coeff. 167 - cat. I	— Operai specializzati .	n.	8
Coeff. 157 - cat. II	— Operai qualificati . .	»	9
Coeff. 151 - cat. III	— Operai comuni . . .	»	4
	Totale nuovi posti in organico . . .	n.	21

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 23 settembre 1961

GRONCHI

GIARDINA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1962
Atti del Governo, registro n. 144, foglio n. 92. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1961, n. **1669**.

Modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 158 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alle scuole, dirette a fini speciali, per tecnici di Istituti medico-biologici e per Ortottiste.

SCUOLA PER TECNICI DI ISTITUTI MEDICO-BIOLOGICI

Scuola diretta a fini speciali

Art. 159. — E' istituita presso l'Università di Pavia una scuola ad indirizzo essenzialmente pratico diretta a preparare personale tecnico per gli Istituti e Laboratori medico-biologici.

Art. 160. — La scuola prende il nome di « Scuola per tecnici di Istituti medico-biologici », ha la durata di due anni accademici e conferisce il diploma di « Tecnico di Istituti medico-biologici »: ne è titolo di ammissione la maturità classica, scientifica o artistica, il diploma di abilitazione magistrale, di ragioniere o geometra, di perito chimico, agrario, industriale o nautico.

Art. 161. — Gli aspiranti all'iscrizione al primo anno di corso sono tenuti a sostenere un esame di ammissione consistente in una prova orale di cultura generale ed in una prova orale di conoscenza di una lingua straniera moderna, scelta tra l'Inglese, il Francese ed il Tedesco.

Art. 162. — E' nella facoltà del rettore di fissare di anno in anno il numero massimo dei posti disponibili per il primo corso.

Art. 163. — Il corso comprende lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:
Anatomia ed istologia;
Biochimica;
Microbiologia.

2° *Anno*:
Fisiologia;
Patologia;
Farmacologia.

Le esercitazioni pratiche comprendono:

1° *Anno*:
Tecnica istologica ed istochimica;
Tecnica microbiologica;
Tecnica biochimica.

2° *Anno*:
Prove biologiche;
Analisi cliniche;
Microscopia ultrastrutturale.

Art. 164. — E' fatto obbligo agli allievi di frequentare le lezioni teoriche e le esercitazioni: queste ultime in forma di tirocinio pratico della durata di due mesi per tecnica istologica ed istochimica e per analisi cliniche e di un mese per le altre. Ogni allievo dovrà inoltre nel corso del biennio e prima di sostenere l'esame di diploma svolgere attività pratica per un periodo non inferiore a mesi sei presso un Istituto universitario ad indirizzo biologico o clinico.

Art. 165. — Alla fine di ogni anno di corso gli allievi devono sostenere un esame sulle materie di insegnamento. Nel caso in cui i candidati non abbiano superato gli esami prescritti, essi rimarranno nella posizione di « fuori corso » fino a quando non avranno assolto tutti gli obblighi di cui sopra.

Art. 166. — A conclusione dei loro studi, gli allievi debbono superare un esame di diploma sopra una dissertazione scritta sul tema preventivamente assegnato e una prova pratica di laboratorio.

Art. 167. — I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola. Se al secondo esame non venga loro riconosciuta la idoneità, essi saranno senza altro esclusi da ulteriori prove.

Art. 169. — Gli iscritti sono tenuti al pagamento di tasse, sopratasse e contributi annuali approvati dal Consiglio di amministrazione su proposta della Facoltà di medicina e chirurgia.

SCUOLA PER ORTOTTISTE

Scuola diretta a fini speciali

Art. 170. — La scuola per ortottiche ha per fini di impartire la preparazione professionale, teorica e pratica di personale tecnico specializzato atto ad affiancare e a coadiuvare il medico oculista nella correzione delle ambliopie, degli strabismi e di altri difetti della motilità oculare e preparato alle altre mansioni ausiliarie dell'oculista. La scuola è posta sotto la direzione del direttore della clinica oculistica.

Art. 171. — La scuola ha durata biennale ed è accessibile alle donne di età non inferiore ai 17 anni compiuti, di sana e robusta costituzione fisica, rispondenti altresì a determinati requisiti visivi, in possesso del diploma di maturità classica o scientifica o di abilitazione magistrale.

Art. 172. — Il numero delle allieve che possono essere accolte viene stabilito annualmente con decreto del rettore su proposta del direttore delle scuole.

Per accedere alla scuola, le aspiranti debbono sottoporsi ad un esame di ammissione consistente, in una prova orale di cultura generale e nell'accertamento dei requisiti attitudinali inerenti alla professione di ortottica.

La Commissione è composta del preside della Facoltà di medicina e chirurgia, del direttore della scuola e di un altro docente designato dal rettore.

L'esame sarà indetto con ordinanza del rettore entro il 10 novembre di ciascun anno.

Art. 173. — L'anno scolastico ha inizio il 1° dicembre e termina il 30 giugno. La domanda di iscrizione, diretta al rettore dovrà essere presentata alla segreteria dell'Università entro il 10 ottobre. Le allieve ammesse al 1° anno dovranno depositare il titolo di scuola secondaria di cui all'art. 170, documentare i loro dati anagrafici, presentare due fotografie di cui una autenticata e la quietanza del pagamento delle tasse.

Art. 174. — Gli insegnamenti impartiti nei due anni di corso sono:

1° *Anno*:
1) Nozioni di anatomia e fisiologia generale;
2) Anatomia e fisiologia dell'apparato oculare;
3) Ottica fisica e fisiologica, vizi di refrazione;
4) Ortottica;
5) Infermieristica generale.

2° *Anno*:

1) Ortottica;
2) Elementi di patologia oculare;
3) Nozioni di infermieristica oculare;
4) Nozioni sugli esami funzionali dell'occhio.

L'intero corso di studi è costituito da lezioni teoriche e pratiche integrate da esercitazioni svolte nel reparto ortottico e nell'ambulatorio della clinica oculistica.

Art. 175. — Gli esami teorico-pratici hanno luogo alla fine di ciascun anno di corso. Per essere ammesse al secondo anno le allieve devono aver superato gli esami del primo. Per essere ammesse a sostenere l'esame di diploma, le allieve devono aver seguito i corsi e superati gli esami in tutti gli insegnamenti ed aver compiuto, con esito favorevole, le prescritte esercitazioni pratiche.

Art. 176. — L'esame di diploma consiste in un colloquio su un tema preventivamente assegnato dal direttore della scuola. Fanno parte della Commissione esaminatrice per gli esami di diploma il direttore della scuola, che la presiede e altri quattro componenti designati dal preside della Facoltà di medicina e chirurgia. Ogni commissario ha a disposizione 10 punti. Le candidate non riconosciute idonee potranno ripetere l'esame di diploma, dopo un altro anno di frequenza, se al secondo esame non conseguiranno l'idoneità, saranno senz'altro escluse da ulteriori prove.

Art. 177. — La scuola si avvale dell'attrezzatura didattica e sperimentale a disposizione della clinica oculistica. Le lezioni ed esercitazioni sono svolte dal personale docente e assistente di questa.

Art. 178. — Le allieve sono tenute al pagamento delle tasse di frequenza e delle soprattasse di esami di profitto e di diploma stabilite dal Consiglio di amministrazione della Università.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1961

GRONCHI

Bosco

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1962
Atti del Governo, registro n. 144, foglio n. 97. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1961, n. 1670.

Modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 86, relativo alle propedeuticità di iscrizione e di esame nel corso di studi per la laurea in farmacia è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 86. — Lo studente non può prendere iscrizione all'insegnamento di chimica organica e alla prima parte (1° anno) degli esercizi di chimica farmaceutica se non ha frequentato quello di chimica generale e inorganica.

Gli insegnamenti di chimica generale e inorganica e della prima parte (1° anno) degli esercizi di chimica farmaceutica sono propedeutici per la seconda parte (2° anno) degli esercizi di chimica farmaceutica.

Gli insegnamenti di chimica generale e inorganica e di chimica organica sono propedeutici rispetto a quelli di chimica biologica, di chimica bromatologica e di chimica fisica.

Gli insegnamenti di chimica generale e inorganica, chimica organica e della prima e seconda parte degli esercizi di chimica farmaceutica sono propedeutici per la terza parte (3° anno) degli esercizi di chimica farmaceutica.

Gli insegnamenti di chimica generale e inorganica, di chimica organica, di anatomia umana, di fisiologia generale e di botanica farmaceutica, sono propedeutici rispetto a quello di farmacologia e farmacognosia.

Per adire agli esami di chimica farmaceutica, gli studenti dovranno aver superato gli esami di chimica generale e inorganica, di chimica organica e gli esami dei primi due anni degli esercizi di chimica farmaceutica per l'esame di chimica farmaceutica inorganica, mentre per l'esame dell'altra parte, cioè della chimica farmaceutica organica, dovranno aver superato anche la terza parte degli esercizi di chimica farmaceutica.

Per sostenere l'esame di igiene occorre aver superato quello di chimica generale ed inorganica ed aver ottenuto l'attestazione di frequenza di chimica organica.

Lo studente deve frequentare gli insegnamenti propedeutici prima di seguire gli altri indicati e non può presentarsi agli esami di questi ultimi se non ha superato gli esami dei primi.

I corsi complementari di chimica bromatologica e di chimica fisica, da chi li scelga, debbono essere frequentati nel secondo biennio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1961

GRONCHI

Bosco

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1962
Atti del Governo, registro n. 144, foglio n. 96. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1961, n. 1671.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione « Accademia Musicale Chigiana », con sede in Siena.

N. 1671. Decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione « Accademia Musicale Chigiana », con sede in Siena, e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1962
Atti del Governo, registro n. 144, foglio n. 37. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1962.

Classificazione tra le provinciali della strada « della Badia di San Lucchese », in provincia di Siena.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1960, numero 13423/17467, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge dalla Amministrazione provinciale di Siena e nel quale sono riportate: *a*) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge; *b*) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che comprese in detto piano *B*) sono indicate nello elenco allegato come parte integrante del decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *B*) è compresa al n. 29 la strada « della Badia di San Lucchese » che da Poggibonsi raggiungendo Badia di San Lucchese, sbocca nella Strada statale n. 2 Cassia presso il bivio di Colle Val d'Elsa di km. 2+980;

Visto il voto n. 2475 del 29 dicembre 1961, con il quale il Consiglio superiore ha espresso il parere che la detta strada possa essere classificata provinciale perchè riconosciuta in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 della citata legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è classificata provinciale la strada « della Badia di San Lucchese » che da Poggibonsi raggiungendo Badia di San Lucchese sbocca nella Strada statale n. 2 Cassia presso il bivio di Colle Val d'Elsa di chilometri 2+980.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 marzo 1962

Il Ministro: SULLO

(1973)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1962.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nella « XIV Fiera di Trieste - Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli o disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XIV Fiera di Trieste Campionaria internazionale », che avrà luogo a Trieste, dal 21 giugno al 5 luglio 1962, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 20 marzo 1962

p. *Il Ministro*: CERVONE

(1970)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1962.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nella « XVII Fiera del Mediterraneo - Campionaria internazionale », che avrà luogo a Palermo.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli o disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XVII Fiera del Mediterraneo - Campionaria internazionale », che avrà luogo a Palermo, dal 26 maggio al 10 giugno 1962, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino ufficiale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 22 marzo 1962

p. *Il Ministro*: CERVONE

(1971)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNITA EUROPEE

Bando di gara n. 177, relativo alla fornitura di materiale di vaccinazione e di conservazione per la campagna contro la peste bovina nel bacino del Ciad (Repubblica Federale del Camerun).

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 14 del 23 febbraio 1962 il bando di gara n. 177, relativo alla fornitura di materiale di vaccinazione e di conservazione per la campagna contro la peste bovina nel bacino del Ciad, da consegnarsi a Maroua, capoluogo del settore nord dell'allevamento (Camerun, circondario del Diamaré). La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di Fr. CFA 5.670.000. Termine previsto per l'esecuzione: 3 mesi.

Le offerte dovranno essere inviate al « Secrétariat d'Etat à l'Elevage », a Yaoundé (Camerun) od essere consegnate brevi manu entro il 19 aprile 1962, data prestabilita per la loro apertura che avverrà a Yaoundé (Camerun) negli Uffici di detto « Secrétariat ».

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(1977)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 21 marzo 1962 è stato revocato il decreto ministeriale 14 febbraio 1962 nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott. Rossi Gregorio nel comune di Varzi, distretto notarile di Pavia, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Broni, stesso distretto.

(1983)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Prignano Cilento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1962, registro n. 7 Interno, foglio n. 342, l'Amministrazione comunale di Prignano Cilento (Salerno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.680.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1987)

Autorizzazione al comune di Anagni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1962, registro n. 7 Interno, foglio n. 332, l'Amministrazione comunale di Anagni (Frosinone) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 50.188.816, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1988)

Autorizzazione al comune di Arce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1962, registro n. 7 Interno, foglio n. 338, l'Amministrazione comunale di Arce (Frosinone) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 10.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1989)

Autorizzazione al comune di Salcito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1962, registro n. 7 Interno, foglio n. 358, l'Amministrazione comunale di Salcito (Campobasso) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.530.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1990)

Autorizzazione al comune di Pietracupa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1962, registro n. 7 Interno, foglio n. 330, l'Amministrazione comunale di Pietracupa (Campobasso) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1991)

Autorizzazione al comune di Montelongo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1962, registro n. 7 Interno, foglio n. 357, l'Amministrazione comunale di Montelongo (Campobasso) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 460.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(1993)

Autorizzazione al comune di Zovencedo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 14 febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1962, registro n. 7 Interno, foglio n. 344, l'Amministrazione comunale di Zovencedo (Vicenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(1994)

Autorizzazione al comune di Capriglia Irpina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1962, registro n. 7 Interno, foglio n. 348, l'Amministrazione comunale di Capriglia Irpina (Avellino) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 893.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1992)

Autorizzazione al comune di Barbarano Vicentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 14 febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1962, registro n. 7 Interno, foglio n. 345, l'Amministrazione comunale di Barbarano Vicentino (Vicenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.584.015, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1995)

Autorizzazione al comune di Pietrafitta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 16 febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1962, registro n. 7 Interno, foglio n. 333, l'Amministrazione comunale di Pietrafitta (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(1997)

Autorizzazione al comune di Giuliano di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1962, registro n. 7 Interno, foglio n. 339, l'Amministrazione comunale di Giuliano di Roma (Frosinone) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1996)

Autorizzazione al comune di Mottafollone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1962, registro n. 7 Interno, foglio n. 360, l'Amministrazione comunale di Mottafollone (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.360.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(1998)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 61

Corso dei cambi del 28 marzo 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,85	620,82	620,83	620,80	620,80	620,87	620,86	620,90	620,85	620,85
$ Can.	591,35	591,15	591,60	591,75	591,20	591,37	591,75	591,40	591,35	591,25
Fr. Sv.	142,94	142,88	142,85	142,87	142,90	142,95	142,89	143 —	142,96	142,90
Kr. D.	90,14	90,10	90,17	90,19	90,15	90,14	90,19	90,15	90,14	90,15
Kr. N.	87,10	87,06	87,15	87,135	87,25	87,08	87,155	87,10	87,10	87,10
Kr. Sv.	120,51	120,46	120,48	120,46	120,50	120,50	120,50	120,55	120,51	120,50
Fol.	172,28	172,16	172,18	172,18	172,15	172,29	172,16	172,25	172;29	172,30
Fr. B.	12,47	12,47	12,4755	12,47	12,4725	12,47	12,473	12,47	12,47	12,47
Fr. Fr. (N.F.)	126,70	126,72	126,69	126,705	126,70	126,71	126,70	126,70	126,71	126,70
Lst.	1745,15	1746,50	1746,65	1746,55	1745,75	1745,16	1747 —	1745,15	1745,12	1746,25
Dm. occ.	155,50	155,36	155,40	155,29	155,37	155,53	155,35	155,50	155,52	155,30
Scell. Austr.	24,05	24,05	24,055	24,05	24,05	24,05	24,052	24,05	24,05	24,055
Escudo Port.	21,80	21,80	21,80	21,79	21,80	21,77	21,77	21,80	21,79	21,79

Media dei titoli del 28 marzo 1962

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	107,55
Redimibile 3,50 % 1934	99,775
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,775
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,10
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,20
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,05
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	103,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	103,625
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	103,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	104,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	104,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	104 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	104,90
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	103,725

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 marzo 1962

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,83
1 Dollaro canadese	591,75
1 Franco svizzero	142,88
1 Corona danese	90,19
1 Corona norvegese	87,145
1 Corona svedese	120,48
1 Fiorino olandese	172,17
1 Franco belga	12,471
1 Franco nuovo (N.F.)	126,702
1 Lira sterlina	1746,775
1 Marco germanico	155,32
1 Scellino austriaco	24,051
1 Escudo port.	21,78

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA'

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito, della dichiarazione e nomina dei vincitori del concorso per esami a diciotto posti di vice esperto in prova nel ruolo della carriera di concetto degli esperti chimici dell'Istituto superiore di sanità.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 12, dicembre 1961, è stato pubblicato il disposto del decreto del 10 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1961, registro n. 6 Sanità, foglio n. 73, che approva la graduatoria di merito, dichiara e nomina i vincitori del concorso per esami a diciotto posti di vice esperto in prova nel ruolo della carriera di concetto degli esperti chimici dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1960.

(1986)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI POTENZA

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Marsiconuovo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4368 del 23 ottobre 1961 pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 271 del 31 ottobre 1961, con il quale fu indetto pubblico concorso per titoli ed esami per coprire il posto di ufficiale sanitario del comune di Marsiconuovo;

Visto il proprio decreto n. 382 del 2 febbraio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43 del 17 febbraio 1962, con il quale fu provveduto alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice e riconosciutane la regolarità;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al posto di ufficiale sanitario del comune di Marsiconuovo:

1. Mazzeo dott. Luciano . . . punti 132,637 su 200
2. Lo Zito dott. Vincenzo . . . » 108,652 »
3. Pantone dott. Giuseppe . . . » 107,521 »

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sul Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio medico provinciale di Potenza e del comune di Marsiconuovo.

Potenza, addì 21 marzo 1962

Il medico provinciale: CHIMIENTI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari data e numero con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità del concorso per titoli ed esami per il posto di ufficiale sanitario del comune di Marsiconuovo;

Decreta:

Il dott. Mazzeo Luciano è dichiarato vincitore del concorso per il posto di ufficiale sanitario del comune di Marsiconuovo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sul Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Marsiconuovo.

Potenza, addì 21 marzo 1962

Il medico provinciale: CHIMIENTI

(1951)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4366 del 14 luglio 1961, relativo all'assegnazione delle condotte mediche ai candidati dichiarati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1959;

Visto il proprio decreto n. 6670 del 7 dicembre 1961, con il quale, a modifica del succitato decreto, il dott. Avventura Angelo veniva dichiarato vincitore della condotta medica di Ioppolo frazione Caroniti in sostituzione del dott. Marino Giovanni rinunziatario;

Visto il proprio decreto n. 537/San. del 29 gennaio 1962, con il quale a modifica dei propri decreti n. 4366 del 14 luglio 1961 e n. 6670 del 7 dicembre 1961, il dott. Lazzaro Luigi veniva dichiarato vincitore della condotta medica di Ioppolo frazione Caroniti in sostituzione del dott. Avventura Angelo rinunziatario;

Visto il telegramma in data 10 marzo 1962, con il quale il dott. Lazzaro Luigi dichiara di rinunziare alla condotta di Ioppolo frazione Caroniti;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso predetto approvata con proprio decreto n. 4356 del 14 luglio 1961;

Considerato che il dott. Mauro Michele che segue in graduatoria, regolarmente interpellato nei termini di legge, con Telegramma in data 17 gennaio 1962, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta medica di Ioppolo frazione Caroniti, indicata dal medesimo nella domanda di partecipazione al concorso di che trattasi;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 537 del 29 gennaio 1962, il dott. Mauro Michele è dichiarato vincitore della condotta medica di Ioppolo frazione Caroniti in sostituzione del dottor Lazzaro Luigi rinunziatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nel Foglio annunzi legali della Provincia e, sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Ioppolo.

Catanzaro, addì 12 marzo 1962

Il medico provinciale: TURSI

(1788)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.